

CCNL AUTOTRASPORTO MERCI ARTIGIANATO – ULTIME NOVITA'

Con circolare del 5 dicembre u.s., la Confartigianato nazionale informa che il 2 dicembre è stato siglato il verbale di accordo con cui Confartigianato-Trasporti, Cgil, Cisl e Uil hanno regolamentato il passaggio delle imprese aderenti alla Confartigianato dal previgente ccnl sottoscritto con la Famar-Cisal al ccnl autotrasporto merci sottoscritto dalle Organizzazioni del Trasporto con i Sindacati Confederati.

Il nuovo ccnl verrà applicato a partire dal 01.01.2006. Da tale data dovranno essere applicati i nuovi minimi tabellari e potranno essere assorbiti eventuali incrementi salariali già erogati a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali.

A copertura del periodo di carenza contrattuale (01.06.2005 – 31.12.2005) è stato definito un importo **una tantum** pari a **€ 350,00** lordi uguale per tutti i livelli. Tale importo dovrà essere erogato ai lavoratori in forza alla data del 2 dicembre 2005, suddiviso in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, in due rate di pari importo con le retribuzioni relative ai mesi di maggio 2006 e ottobre 2006.

Si segnala che il verbale di accordo in esame salvaguarda, fino a loro naturale scadenza, gli accordi di forfetizzazione dello straordinario in essere, compresi gli accordi individuali. Pertanto, gli accordi stipulati prima del 02.12.2005 avranno le seguenti evoluzioni:

- ⇒ se giunti già a scadenza prima del 02.12.2005 e rinnovati tacitamente dalle parti ancora per un anno, la naturale scadenza sarà quella corrispondente alla proroga, non essendo, comunque, l'accordo ulteriormente tacitamente prorogabile (esempio: accordo stipulato in data 05.11.2004, prorogato tacitamente in data 04.11.2005 fino al 04.11.2006 = la scadenza naturale sarà proprio il 04.11.2006);
- ⇒ se non ancora scaduti alla data del 01.12.2005 si trascura la clausola del tacito rinnovo, non essendo più ammesso, e l'accordo scade naturalmente alla data ivi prevista (esempio: accordo stipulato il 15.12.2004 e scadente il 14.12.2005, salvo tacito rinnovo = la scadenza naturale sarà il 14.12.2005).

Inoltre, i permessi per riduzione dell'orario di lavoro maturati al 31.12.2005 e non ancora goduti, verranno liquidati con riferimento all'orario di lavoro di 40 e 48 ore settimanali e non con parziale riferimento all'orario di lavoro di 39 e 47 ore settimanali.

L'accordo in esame, infine, contiene la disciplina dell'**apprendistato professionalizzante** in attuazione della legge 80/2005.